

Repertorio n. 31.379

Raccolta n. 11.660

**REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE  
COSTITUZIONE NELLE FORME DELL'ATTO PUBBLICO  
DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO  
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OIKOS"  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciotto novembre duemilanove, in Lucca, Viale Luigi Cadorna n.78, nel mio studio.

Avanti a me dott. Francesco De Stefano, Notaio in Lucca, iscritto nel Ruolo del Distretto di Lucca

sono presenti:

- Ranieri Daniele, nato a Lucca il 15 gennaio 1974, residente in Lucca, Via Santa Croce n.22, codice fiscale RNR DNL 74A15 E715E;
- Bertini Giuseppe, nato a Lucca il 26 maggio 1948, residente in Lucca, Via Maolina n.290/c, codice fiscale BRT GPP 48E26 E715D;
- Martinelli Tiziana, nata a Lucca il 15 aprile 1958, residente in Lucca, frazione Santa Maria del Giudice, Via Sargenti n.135/d, codice fiscale MRT TZN 58D55 E715D;
- Bertelli Giorgio, nato a Lucca il 30 marzo 1954, residente in Lucca, frazione San Vito, Viale Sardegna n.83, codice fiscale BRT GRG 54C30 E715I;
- la società "COOPERATIVA SOCIALE SANTA GEMMA ONLUS", con sede in Lucca, Via Giovanni Pascoli n.46, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 02044410468, in persona di Marraccini Luca, nato a Lucca il 30 ottobre 1960, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dalla carica, del Vigente Statuto Sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2009;
- "F.A.S.M. Associazione Famiglie Salute Mentale", con sede in Lucca, frazione San Vito, Via Simonetti n.32, codice fiscale 92012720469, in persona Del Presidente Del Carlo Gemma, nata a Porcari il giorno 8 novembre 1944, domiciliata per la carica presso la sede sociale a questo atto legittimata in virtù dei poteri che gli derivano dalla carica e dalla delibera dell'assemblea degli associati in data 11 novembre 2009;
- Angelini Alessandra, nata a Monteverchi il 17 settembre 1961, residente in Lucca, Via della Formica n.210/a, codice fiscale NGL LSN 61P57 F656R.

Io Notaio sono certo dell'identità personale delle parti costituite le quali dichiarano di essere cittadini italiani e associazioni di diritto italiano.

**Premesso:**


- che è vigente tra le parti costituite un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articolo 36, 37 e 38 del codice civile, oggi denominata: "OIKOS ACLI SOCIALE" costituita con scrittura privata non autenticata ed avente la partita iva 02026630463 ed il codice fiscale 92036980461;
- che le medesime parti intendono oggi regolarizzare l'associazione tra loro intercorrente mediante costituzione nelle forme dell'atto pubblico sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OIKOS".

**Tanto premesso si conviene:**

**ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE**

Ranieri Daniele, Bertini Giuseppe, Martinelli Tiziana, Bertelli Giorgio,  
"COOPERATIVA SOCIALE SANTA GEMMA ONLUS", "F.A.S.M. "Associazione

Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
di Lucca  
il 19/11/2009  
al n. 9831  
Serie 1T



**Famiglie Salute Mentale" ed Angelini Alessandra costituiscono ai sensi degli artt.36 c.c. e ss. un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OIKOS"**

#### **ARTICOLO 2 – SEDE**

La sede sociale è in Lucca, Via Giovanni Pascoli n.46.

#### **ARTICOLO 3 – SCOPO**

L'Associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto, ed è costituita esclusivamente per finalità di carattere sociale e deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale. E' quindi vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto.

Essa ha lo scopo di diffondere la cultura della solidarietà e di intraprendere azioni concrete contro l'emarginazione sociale ed a favore di persone in condizioni di marginalità sociale in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, oppure fisiche e psichiche.

Allo scopo di raggiungere le proprie finalità generali l'associazione potrà:

- a) promuovere e svolgere ricerche nel campo sociale e socio sanitario;
- b) organizzare e gestire strutture di accoglienza per persone in condizioni di difficoltà e svantaggio quali ad esempio case famiglie, residenze assistite, case di riposo, centri diurni e simili; svolgere all'interno di tali strutture tutti i servizi necessari o utili ai fruitori dell'assistenza;
- c) organizzare o promuovere conferenze, dibattiti ed incontri;
- d) promuovere o organizzare attività editoriali con quaderni, riviste, periodici, libri, pubblicazioni e simili;
- e) organizzare e svolgere corsi di formazione professionale nei settori sopra indicati o rivolti a persone in condizioni di svantaggio;
- f) ogni altra attività anche indirettamente utile alle finalità generali, purché in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Le attività potranno essere svolte in modo gratuito o anche a pagamento, nei limiti e nelle forme consentite dalle leggi in materia di enti non commerciali, oppure in convenzione con enti pubblici e privati.

Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale dell'associazione e comunque nei limiti della legge.

Gli avanzi positivi della gestione saranno totalmente impiegati al fine di raggiungere le finalità istituzionali dell'associazione.

#### **ARTICOLO 4 – STATUTO**

L'associazione è retta da questo atto e dallo **STATUTO** che si allega al presente atto sotto la lettera "A", del quale ne è parte integrante.

#### **ARTICOLO 5 – QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa viene stabilita in Euro 20,00 (venti virgola zero zero).

Essa dovrà essere versata soltanto, e dunque una tantum, al momento dell'accettazione della richiesta di ammissione ad associato dell'associazione da parte del Consiglio.

Il Consiglio potrà liberamente stabilire l'importo della quota annuale da versarsi da parte di tutti gli associati.

#### **ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio è nominato dalle persone di seguito indicate, nominate alle seguenti cariche:

- **Martinelli Tiziana** - **Presidente**

- Ranieri Daniele - Consigliere  
- Bertelli Giorgio - Consigliere

Il presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione.

Ai soli effetti di cui sopra il Consiglio e ha la facoltà ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Le persone nominate accettano la carica e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

#### ARTICOLO 8 - SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto da me Notaio scritto su pagine sette di fogli due, e dello statuto allegato, ho dato lettura alle parti, le quali l'approvano. Sottoscritto alle ore diciannove e minuti sette.

Firmati: Tiziana Martinelli - Gemma Del Carlo - Daniele Ranieri - Giorgio Bertelli - Alessandra Angelini - Luca Marraccini - Giuseppe Bertini -

--- Francesco De Stefano - notaio - Sigillo ---

#### ALLEGATO "A" all'atto n. 11.660 della RACCOLTA

#### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

#### "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OIKOS"

#### DENOMINAZIONE

ART. 1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OIKOS", con sede in Lucca, Via Giovanni Pascoli n.46, secondo i principi e le disposizioni di legge, in particolare della legge 7 dicembre 2000, nr.383.

ART. 2 - L'associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto, ed è costituita esclusivamente per finalità di carattere sociale e deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale. E' quindi vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto.


Essa ha lo scopo di diffondere la cultura della solidarietà e di intraprendere azioni concrete contro l'emarginazione sociale ed a favore di soggetti in condizioni di marginalità sociale in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, oppure fisiche e psichiche.

Allo scopo di raggiungere le proprie finalità generali l'associazione potrà:

- a) promuovere e svolgere ricerche nel campo sociale e socio sanitario;
- b) organizzare e gestire strutture di accoglienza per persone in condizioni di difficoltà e svantaggio quali ad esempio case famiglie, residenze assistite, case di riposo, centri diurni e simili; svolgere all'interno di tali strutture tutti i servizi necessari o utili ai fruitori dell'assistenza;
- c) organizzare o promuovere conferenze, dibattiti ed incontri;
- d) promuovere o organizzare attività editoriali con quaderni, riviste, periodici, libri, pubblicazioni e simili;
- e) organizzare e svolgere corsi di formazione professionale nei settori sopra indicati o rivolti a persone in condizioni di svantaggio;
- f) ogni altra attività anche indirettamente utile alle finalità generali, purchè in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Le attività potranno essere svolte in modo gratuito o anche a pagamento, nei limiti e nelle forme consentite dalle leggi in materia di enti non commerciali, oppure in convenzione con enti pubblici e privati.

Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale dell'associazione e comunque nei limiti



della legge.

Gli avanzi positivi della gestione saranno totalmente impiegati al fine di raggiungere le finalità istituzionali dell'associazione.

#### **ORGANI**

**ART. 3** - Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.
- d) Può essere nominato inoltre un tesoriere.
- e) Il collegio dei revisori se nominato.

Tutte le cariche associative sono elettive e su base democratica.

#### **SOCI.**

**ART. 4** - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri soggetti che condividono le finalità generali dell'associazione e si impegnano al rispetto dello statuto vigente.

Tutti i soci hanno medesimi diritti ed obblighi rispetto all'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono fare domanda scritta all'associazione; sulle domande delibera il consiglio direttivo, motivando la deliberazione.

I soci diversi dalle persone fisiche saranno rappresentati in assemblea dal legale rappresentante o da persona da lui appositamente designata di volta in volta.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di pagare la quota associativa deliberata dal consiglio direttivo, di cooperare nell'interesse dell'associazione.

I soci hanno diritto di voto in assemblea, diritto di essere informati sulla vita e sulle deliberazioni dell'associazione. Ogni socio può chiedere a proprie spese copia delle deliberazioni degli organi associativi, anche qualora non vi abbia partecipato.

La partecipazione all'associazione e la relativa quota sono intrasmissibili e la quota di partecipazione non è rivalutabile.

**ART. 5** - Si cessa di far parte dell'associazione per morte, esclusione o recesso. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti dei soci che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti dei loro obblighi verso l'associazione o che comunque abbiano creato grave danno o pregiudizio all'associazione.

Il recesso è comunicato dal socio che intendere sciogliere il rapporto associativo, per iscritto al consiglio direttivo.

Si cessa di far parte dell'associazione per mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive nonché per la mancata partecipazione senza giustificato motivo per tre assemblee dei soci.

In caso di esclusione o di non accettazione della domanda di ammissione a socio è possibile ricorrere avverso la delibera entro 15 (quindici) giorni all'assemblea dei soci che sarà convocata senza ritardo.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo al socio o ai suoi eredi non sarà attribuito alcunchè a tale titolo non sussistendo alcun diritto a quote di patrimonio o di utili o di avanzi dell'associazione.

#### **PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI**

**ART 6** - L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; tuttavia, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche ricorrendo nei limiti di legge ai propri associati.

#### **ASSEMBLEA**

**ART. 7** - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. E' convocata dal



consiglio direttivo almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso da inviare ai soci, anche per posta elettronica, nel quale siano contenuti, oltre che data luogo e ora della riunione anche gli argomenti da discutere. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo. L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio direttivo senza indugio quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentano il 35% (trentacinque per cento) dei soci.

**ART. 8** - Hanno diritto di partecipare all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'assemblea, senza limitazione alcuna. Ciascun socio può rappresentare altri soci fino ad un massimo di cinque purchè munito di specifica delega. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione che devono essere sempre prese a maggioranza degli aventi diritto al voto. Prima e seconda convocazione possono avvenire anche il medesimo giorno, purchè ad almeno tre ore di distanza.

L'assemblea può adottare con propria delibera un regolamento per il suo funzionamento.

**ART. 9** - L'assemblea delibera e ha competenza per:

- a) la nomina degli altri organi associativi;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) gli indirizzi generali dell'associazione;
- d) le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.
- e) ogni altra questione che le viene sottoposta dal consiglio direttivo.

**ART. 10** - L'assemblea all'inizio di ogni riunione elegge un segretario, se non già esistente che provvede a redigere il verbale dell'adunanza, che sarà sottoscritto anche dal presidente. I soci, anche se assenti, possono chiedere copia dei verbali delle deliberazioni assembleari, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO


**ART. 11** - Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo ed operativo dell'associazione ed è composta da un numero variabile di membri da tre a nove. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E' convocato dal presidente mediante avviso scritto da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Il consiglio è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

**ART. 12** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per il conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi e delle deliberazioni assembleari, nonché per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare il consiglio:

- a) stabilisce le quote annuali di associazione;
- b) predispono il bilancio consuntivo, approva il bilancio preventivo e cura l'amministrazione della società;
- c) decide sulle attività e iniziative dell'associazione sulla base delle deliberazioni



- dell'assemblea dei soci;
- d) conferisce e revoca procure;
- e) delibera sull'ammissione dei soci.

#### **PRESIDENTE**

**ART. 13** - Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi in giudizio e di fronte a qualsiasi soggetto o autorità sono conferite al Presidente. Il Presidente in particolare:

- a) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- b) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- c) adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile;
- d) compie ogni altro atto idoneo a perseguimento dell'interesse dell'associazione.

Il presidente può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell'associazione compresa l'apertura di conto corrente.

#### **RISORSE ECONOMICHE**

**ART. 14** - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni;
- c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi ad associati o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

**ART 15** - Qualora lo ritenga opportuno o qualora ciò sia imposto dalla legge, l'assemblea dei soci nomina il collegio dei revisori dei conti e, tra questi, il presidente. Il collegio si compone di tre membri scelti anche tra non soci. Se nominato, il collegio controlla la regolarità delle scritture contabili e dell'amministrazione anche mediante verifiche periodiche e redige una relazione al bilancio consuntivo. Può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci alle quali è invitato.

#### **TESORIERE**

**ART.16** - Qualora lo ritenga opportuno l'assemblea dei soci può nominare tra i membri del consiglio direttivo un tesoriere. Se nominato, il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, tiene le scritture contabili e cura gli adempimenti contabili e amministrativi.

#### **BILANCIO**

**ART. 17** - Gli esercizi sociali vanno dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. L'assemblea dei soci deve approvare il rendiconto consuntivo entro il 30 (trenta) giugno successivo. Entro il 30 (trenta) aprile il consiglio direttivo predispone il

bilancio consuntivo. Entro il mese di gennaio il consiglio direttivo predispose il bilancio preventivo per l'esercizio in corso e lo sottopone all'assemblea dei soci. Copia dei bilanci e rendiconti sono depositati almeno cinque giorni antecedenti alla data della discussione presso la sede dell'associazione e copia viene rilasciata ai soci che ne facciano richiesta.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali dell'ente. E' fatto divieto di procedere in ogni modo a distribuzione di utili, avanzi riserve e fondi e comunque patrimonio dell'associazione anche in via indiretta. Eventuali avanzi attivi della gestione saranno utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

#### **SCIoglimento**

**ART. 18** - In caso di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ai sensi di legge e sentito l'organo di controllo di cui alla legge n.662/1996, a scopi di pubblica utilità privilegiando enti e associazioni operanti in settori analoghi. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione individua l'associazione o l'ente al quale sarà devoluto il patrimonio residuo ai sensi di legge.

**Firmati:** Tiziana Martinelli - Gemma Del Carlo - Daniele Ranieri - Giorgio Bertelli - Alessandra Angelini - Luca Marraccini - Giuseppe Bertini -

--- Francesco De Stefano - notaio - Sigillo ---

-----

Certifico io sottoscritto dott. Francesco De Stefano, Notaio in Lucca, con studio in Viale Luigi Cadorna n.78, iscritto nel Ruolo del Distretto di Lucca, la presente copia composta da quattro fogli per sette facciate, compresa la presente, conforme al suo originale ed a quanto allegato, nei miei rogiti.

Si rilascia per uso consentito.

Lucca, lì 19 novembre 2009.

